

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 09/05/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35029-l-ordine-equestre-del-santo-sepolcro-di-gerusalemme-tra-diritto-canonico-e-ordinamento-italiano>

Autore: Cataldi Carmelo

L'ordine equestre del santo sepolcro di gerusalemme tra diritto canonico e ordinamento italiano

L'ORDINE EQUESTRE

DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME

TRA DIRITTO CANONICO E ORDINAMENTO ITALIANO

SOMMARIO: 1. L'Ordine tra storia e tradizione. 2. Le prerogative ed i privilegi nei secoli. 3. La dignità equestre. 4. L'Ordine oggi. 5. La personalità giuridica nel diritto canonico. 6. Il rapporto con lo Stato Italiano e la legge 178/1951.

Chi di noi, fin da bambino, non è rimasto affascinato dalle leggende epiche delle crociate e dalla conseguente epopea equestre legata al culto della difesa dei Luoghi Santi e della ricerca del Santo Graal, fascino ulteriormente alimentato negli ultimi decenni dalla filmografia americana che ha accentuato, soprattutto sotto il profilo cavalleresco, gli aspetti più tradizionali, mentre la documentaristica televisiva ha sollecitato una fertile curiosità storica e scientifica?

Ma questo mondo non sarebbe esistito, quanto meno nelle forme e nello sviluppo anche contemporaneo che conosciamo, se non fossero stati creati quelli che poi nel tempo hanno assunto la forma di veri e propri sodalizi monastici e combattenti, trasformatisi nel tempo in organismi anche politici, se non addirittura in Stati¹ e

¹ E' il caso dell'Ordine Teutonico (detto in latino *Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sancta Mariae Teutonicorum*) che tra il 1237 e il 1410 (data della battaglia di Tanneberg) ebbe sotto il proprio controllo sovrano buona parte dei territori della Prussia Orientale, della Livonia e della Lituania. Paralleleamente, l'Ordine di San Giovanni di

cioè gli Ordini Cavallereschi.

Questi, nati con finalità inizialmente religiose, legate alle vicissitudini della Terra Santa, hanno determinato nei secoli, oltre che la vita individuale e collettiva dei propri membri, anche quella di intere nazioni e delle società che ne costituivano e ne costituiscono ancora l'essenza e che sono, ora, l'obiettivo della propria azione caritatevole e spirituale.

Ma in quest'occasione l'argomento che si vorrà approfondire, nei suoi ambiti costitutivi, giuridici e canonici, è quello pertinente ad uno di questi Ordini Cavallereschi in particolare, uno fra i più prestigiosi, oltre quelli in nota indicati e cioè l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che di seguito verrà indicato anche come l'Ordine.

1. L'Ordine tra storia e tradizione.

Come gli altri Ordini di estrazione palestinese (Giovanniti, Templari e Teutonici, ed aggiungerei anche i Lazzariti, ordinariamente ormai scomparsi) le origini dell'Ordine, correttamente indicato in latino come *Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani*, affondano nella tradizione orale e in una storiografia che fa fatica scientificamente a provarsi, nel senso che oggettivamente si sconoscono, o quanto meno sono di difficile documentazione, gli albori, come quelli di tutte le predette organizzazioni cavalleresche, perché nate in momenti turbolenti della società mediorientale e in un periodo storico in cui di atti e documentali ufficiali vi erano, alla fine, solo quelli emessi dal Re e dal Papa.

Non a caso la certificazione della nascita e direi anche della morte² di tutti gli ordini cavallereschi tradizionali è avvenuta attraverso bolle pontificie della Santa Sede, organo giuridicamente e internazionalmente, allora come ora, nella piena potestà di istituire e sopprimere organismi religiosi, monastici e combattenti, quali appunto gli Ordini palestinesi.

Gerusalemme, detto prima di Rodi e poi di Malta (meglio oggi conosciuto come il Sovrano Militare Ordine di Malta) regnò prima su Rodi e il proprio arcipelago, tra il 1310 e il 1523 e poi su Malta, dal 1530 al 1798 e ancora oggi gode di diritto di extra-territorialità di alcuni suoi beni in Italia, oltre ad essere riconosciuta come soggetto di diritto internazionale.

2 L'unico caso ufficiale di abolizione di un ordine combattente e religioso è quello dei Templari che porta la data del 3 aprile 1312 attraverso la promulgazione della bolla pontificia *Vox in excelso*.

Pertanto, è su questi presupposti che bisognerà valutare la nascita e lo sviluppo dell'Ordine, uno dei tre Ordini Cavallereschi fino a noi sopravvissuti, per gli aspetti giuridici e religiosi, che rientrano nella sfera autorizzativa di Santa Romana Chiesa.

Per i motivi in premessa indicati l'Ordine ha nascita non ben documentata, tanto che in molti hanno nei secoli suggerito l'origine dell'Ordine come risalente addirittura alla data di crocifissione di Gesù Cristo, altri a Costantino e sua madre Elena e altri ancora addirittura a Carlo Magno³.

Di certo è che al tempo della prima crociata(1095-1099) il Santo Sepolcro, ovvero il luogo ove è stato custodito il corpo di Gesù Cristo, era già controllato e sottoposto all'autorità del Patriarca di Gerusalemme, anche se si sconosce con quali modalità e termini.

Quello che risulta certo è che, almeno così riporta la tradizione orale e poi quella scritta, solo con la conquista dei Luoghi Santi e la costituzione del Regno di Gerusalemme, a partire dal 1099 e sotto il controllo temporale dei re succedutisi e spirituale, ma successivamente anche materiale, della Santa Sede, si ha notizia certa della presenza di Canonici e poi di Cavalieri come custodi del Santo Sepolcro.

Il primissimo atto, di cui però l'autenticità è alquanto ancora oggi dibattuta, è quello del successore del conquistatore di Gerusalemme Goffredo di Buglione (1099-1100), Baldovino I di Fiandra (1100-1118) fratello di Goffredo, che concedette nel 1103 a Dagoberto da Pisa, Patriarca pro tempore di Gerusalemme, il privilegio di creare Cavalieri del Santo Sepolcro⁴.

Qualche autore ha anche affermato che il vero fondatore sia stato proprio Goffredo

3 Ab. Biagio Terzi di Lauria, *Siria Sacra – Descriptione Istorico-Geografica Cronologico-Topografica delle due Chiese Patriarcali di Antiochia, e Gerusalemme*, Roma 1645, Il Libro, pag. 235.

4 Vasco Valente, *A Ordem do Santo Sepulcro em Portugal*, pag. 88, Porto (P), 1924.

BAUDOUIN, ROI DE JERUSALEM, AU PATRIARCHE DE JERUSALEM (1103)

BAUDOUIN par la grace de Dieu Roi de Ierusalem à tous Chrestiens presents et à venir salut en notre Seigneur Iesus Christ Souverain du Ciel et de la terre.

Nous avons pour l'exaltation de notre Sainte Foi, honneur et revenge que nous portons au très Saint Sépulcre de Notre Seigneur mis sus l'Ordre du Saint Sépulcre duquel nous et nos successeurs Rois à l'avenir seront chefs et Maître souverains et en notre absence le Patriarche de Iérusalem en mémoire et souvenance de la Resurrection de notre Seigneur Iésus Christ par la grace duquel nous sommes parvenus à la Couronne et gagné plusieurs batailles contre le sarrasins ennemis de notre Ste Foi.

Avons pour la singuliere devotion des Chanoines de l'Eglise Patriarcale de cette Sainte cité donné la garde du St. Sépulcre de N.S. aux dits Chanoines pour icelui d'ores en avant garder tant jour que de nuit et entretenir le divin service, ainsi qu'ils ont fait ce-devan pour reconnoistre leur soin et diligence les avons nommé créés et établis soldats en Iésus Christ de l'Ordre du Saint Sépulchre.

Ordonnons qu'à l'avenir ils porteront sur leur robe blanche à l'endroit de l'estomac, ou autre lieu apparent d'icelle la croix et armes qui nous ont esté donnés par l'avis des Princes et Seigneurs Chrestiens après la conquete de cette Sainte Cité.

Recevront les dits Chevaliers à l'avenir le marque du dit Ordre de nos mains et de nos Successeurs Rois, et en cas d'absence ou d'empchement par celles du revend Patriarche de cette Sainte cité et ses successeurs sus quels les dits Chevaliers feront les vœux accoutumés d'obedience pauvreté et de chasteté conformement aux status de leur regle, etc.

di Buglione, il quale volle istituire un corpo di venti (frères) confratelli per celebrare i culti religiosi nel luogo ove fu deposto Gesù Cristo,⁵ tesi non molto peregrina visto che ancora oggi, seppur con un colore diverso (il rosso), l'emblema dell'Ordine è uguale a quello portato in vita da Goffredo stesso e già nel 1144 Papa Celestino II, in un documento ufficiale della Santa Sede, ne riconosceva i meriti unitamente a quelli del fratello Baldovino⁶.

A prescindere da tutto, in quel secolo, iniziarono comunque a fiorire una serie di atti che documentano l'esistenza di una formazione monastico – cavalleresca il cui compito, o uno dei compiti più rilevanti, era la custodia del Santo Sepolcro e che faceva propria la regola agostiniana⁷ ed i cui Cavalieri formulavano il voto d'obbedienza al Patriarca che li nominava.

La figura centrale in ogni caso rimaneva il Patriarca, *trait d'union* tra i Canonici Regolari del Santo Sepolcro ed i Cavalieri che all'occorrenza si battevano, assieme agli altri membri degli Ordini combattenti, per la liberazione della Terra Santa e la difesa dei luoghi di culto.

La Chiesa non tardò a intervenire con riconoscimenti e concessioni, sia nei confronti del Patriarca, in relazione alla sua funzione religiosa e di custode del Luogo Santo, sia in qualità di *dominus* di questo "corpo scelto" religioso-militare che si stava formando, che infine nei confronti della stessa "milizia"⁸.

Ad ogni modo si può affermare che già nel 1114 un nucleo primitivo di Canonici⁹ e

5 Tardif Adolphe, *Cartulaire de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem*, in Bibliothèque de l'école des chartes, 1852, tomo 13, pp. 515-516.

6 III Celestinus II PP., *Sancti Hierosolymitani sepulchri fratres recipiuntur sub protectione Sedis Apostolicae, eisque bona et iura confirmantur*, Laterano (Roma), 10 gennaio 1144. Con questa bolla il Pontefice confermava precedenti diritti e sanciva la protezione della Sede Apostolica sui luoghi sacri e i suoi custodi.

7 La regola agostiniana (*Regula ad servos dei*) può trovare sintesi nella suddivisione dei suoi stessi capitoli e cioè: Carità e povertà, preghiera, ascesi, castità e custodia reciproca, non considerare nulla come proprio, neppure se stessi, perdono delle offese, autorità e obbedienza, esortazione all'osservanza della regola.

8 Oltre alle concessioni fatte con bolla da Papa Celestino II si ricordano le ulteriori concessioni, sempre di questo secolo, attribuite con la bolla "*Ut lapsus humani generis*" di Innocenzo III e quella di Callisto II del 1122.

9 Per canonici, nella Chiesa Cattolica, come pure in quella Anglicana, si devono intendere quei presbiteri, soggetti ad una regola, che sono membri del capitolo di una chiesa cattedrale o di un collegiata.

I canonici nati e sviluppatisi all'inizio del II millennio, per la maggior parte, vivono sotto la regola di sant'Agostino e pronunciano voti solenni di povertà, castità ed obbedienza.

Sono da distinguere dagli appartenenti alle istituzioni monastiche, come i Francescani, Benedettini e Domenicani, in quanto essi appartengono direttamente al clero diocesano, sono riuniti in capitoli e possiedono dei beni con i quali provvedono al proprio mantenimento.

Cavalieri, che a sua volta eleggeva il Patriarca di Gerusalemme¹⁰, partecipava attivamente alla vita sociale e religiosa della città, nonché all'attività bellica del Regno di Gerusalemme, era ben incardinato all'interno del Santo Sepolcro, tanto che il Patriarca Arnolfo di Roeux ne reclamava su di esso la massima autorità.

Nel frattempo l'Ordine, così costituito, si espandeva necessariamente verso i paesi europei più cattolici e soprattutto in quelli ove si riteneva necessaria la presenza di un ordine religioso e combattente.

I primi insediamenti avvennero così in Spagna e Portogallo¹¹ e in Francia¹² già sin d'allora, con lo stabilimento di conventi e priorati e l'acquisizione di beni e prebende che gli permisero di stare al passo con la potenza degli altri Ordini combattenti autoctoni, quale ad esempio quello di Calatrava¹³ in Spagna.

Nel resto d'Europa l'Ordine si consolidava in Inghilterra, Olanda, Polonia, Germania¹⁴ e Italia¹⁵ con la creazione di autonomi Priorati o Gran Priorati che in seguito porteranno alla creazione di singoli "Gran Maestri" e anche di distinte confraternite o ordini di natura "realista"¹⁶.

Dopo la caduta definitiva del Regno di Gerusalemme nel 1291 tutti gli Ordini combattenti lasciarono la Terra Santa e ripiegarono in Europa dove alcuni trovarono, da lì a pochi anni, la propria scomparsa, come i Templari, altri il loro scopo d'esistere, come l'Ordine di San Giovanni e altri ancora la propria funzione nell'essere un ponte verso la Palestina, abbandonata per forza maggiore, come per l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, funzione che ancora adesso, in maniera esclusiva, lo stesso mantiene.

10 Privilegio concesso da Papa Eugenio II con bolla data a Viterbo il 13 luglio 1146 e confermato dal suo successore Papa Alessandro III.

11 Vasco Valente, *A Ordem do Santo Sepulcro em Portugal*, pag. 25, Porto (P), 1924. In Portogallo la presenza è documentata fin dal 1123 e in Spagna dal 1131 essendo stato lo stesso Re di Aragona Alfonso I creato cavaliere dell'Ordine.

12 E noto che nel 1129 a Marcevol venne stabilito un priorato di canonici regolari dell'Ordine che rimase vivo fino al 1484 quando venne trasformato nella parrocchia di Vincà.

13 Si desume la funzione militare dell'Ordine in Spagna da una lettera del 1155 di Papa Adriano IV (1154-1159) al conte di Barcellona, Raimondo, in cui cita i tre ordini combattenti, i Templari, i Giovannitti e i Cavalieri del Santo Sepolcro, lasciando intendere che i Cavalieri del Santo Sepolcro fossero combattenti anche in Spagna.

14 Già dal 1215 i Cavalieri erano in possesso del monastero di Denkendorf. Qui il Priorato si divise poi in Vicariato generale della Bassa e Alta Alemagna.

15 Si tratta del Priorato di san Luca a Perugia.

16 I due esempi più noti sono quello francese e inglese di cui per un determinato periodo gli stessi regnanti si consideravano Gran Maestri di detti "ordini" del Santo Sepolcro.

Intanto la Santa Sede continuava la sua attività di protezione spirituale e temporale dell'Ordine e d'iniziativa autorizzava nel 1342¹⁷ i francescani, già presenti a Gerusalemme dal 1333 assumendo autonomamente prima e formalmente dopo l'autorizzazione della Santa Sede, la Custodia dei Luoghi Santi, a conferire il titolo di Cavaliere del Santo Sepolcro, secondo l'antico cerimoniale della Cavalleria Cristiana, mentre successivamente il papa Alessandro VI e poi Papa Leone X nel 1516 li autorizzarono a conferire il medesimo titolo ai pellegrini cattolici.

Nel frattempo e stranamente, nel 1489, con la bolla *Cum solerti meditatione*, Innocenzo VIII fondeva l'Ordine con quello dei Giovannitti, così che per lunghissimo tempo il Gran Maestro di quei Cavalieri si è qualificato tale (e si qualifica ancora oggi nei documenti ufficiali di concessione) anche del *Militaris Ordinis S. Sepulcri*.

Questa fusione fu immediatamente però contestata in altri paesi d'Europa e mai accettata, tanto è vero che papa Alessandro VI nel 1496, solo 7 anni dopo, si proclamò Capo Supremo dell'Ordine del Santo Sepolcro, riservandosi la facoltà di conferire la dignità cavalleresca, mentre l'anno successivo abolì definitivamente la bolla del suo predecessore.

Bisogna attendere il XVIII secolo per avere notizie di conferme sui privilegi avuti nel passato dall'Ordine.

Fu infatti papa Clemente VIII nel 1708 a riconfermare i precedenti privilegi dell'Ordine e attribuirne di nuovi al Padre Guardiano dei Luoghi Santi, mentre Papa Benedetto XIV nel 1746 estese la facoltà di creare Cavalieri al Patriarca Latino di Gerusalemme, ripristinando il Capitolo dei Canonici del Santo Sepolcro.

E' nel 1847 che l'Ordine del Santo Sepolcro rivive una seconda giovinezza attraverso l'attribuzione di una dignità e personalità giuridica grazie all'opera di Sua Santità Papa PIO IX (l'ultimo Papa Re).

Con la bolla *Nulla Celebrior* del 23 luglio 1847 e grazie soprattutto ad un accordo con il Sultano¹⁸ Pio IX riportò il Patriarcato a Gerusalemme, mentre con il breve¹⁹ *Multa Sapienter* del 24 gennaio 1868 riformò i vecchi statuti dell'Ordine e creò tre

17 E' Papa Clemente VI con la bolla *Nuper carissimi* a concedere questa delega di potere ai francescani.

18 Il 31° **Abdülmecid I** – *Abdü'l-Mecîd-i evvel* (23 aprile 1823 – 25 giugno 1861).

19 Il breve apostolico o *litterae apostolicae* è un documento ufficiale, meno solenne della bolla ed è usato per affari meno importanti della Sede Apostolica.

classi di Cavalieri (Cavaliere, Commendatore e Gran Croce) regolamentando così decorazioni ed uniformi.

Un'importante innovazione, antesignana della parità di genere moderna, fu quella apportata da Papa Leone XIII che istituì nel 1888 le *Sorores* o Matrone del Santo Sepolcro, anche se nel passato erano state presenti, all'interno dell'Ordine, delle Canonichesse o consorelle sia in Terra Santa, che in Europa.

Si ricordano a tal proposito l'esistenza di monasteri femminili²⁰, istituiti a Saragozza (E) nel 1276, a Kinroy nei Paesi Bassi nel 1480 e Charleville nel 1622.

Come Ordine regolare le Sepulcrine esistono ancora oggi in Belgio, Paesi Bassi, Germania, Inghilterra, ma anche in Africa e Sud America²¹.

Nel 1906 Papa Pio X (il Santo), inaugurando un'epoca di frenetiche concessioni e mutamenti istituzionali, restaurò il Gran Magistero e lo conferì al Patriarca Latino di Gerusalemme, riappropriandosene solo l'anno successivo quando nominò così il Patriarca suo Luogotenente e conferì all'Ordine ancora, cosa importantissima, la qualifica di Sacro e Militare, dividendolo in 11 luogotenenze.

Papa Pio XI invece rinunciò al Gran Magistero riattribuendolo al Patriarca Latino di Gerusalemme, definendolo nel 1928 Patriarca Amministratore e Capo Perpetuo della Famiglia del Santo Sepolcro e introducendo il quarto grado cavalleresco, a completamento della ristrutturazione anche sotto il profilo formale.

E' con Papa Pio XII che si hanno ulteriori sostanziali modifiche, infatti è Lui che diede un Cardinale Protettore ai Cavalieri e ripristinò il Gran Magistero a favore dello stesso, mentre attribuì il titolo di Gran Priore al Patriarca Latino di Gerusalemme.

Così facendo elevò l'Ordine a soggetto di diritto internazionale e stabilì, con *motu proprio* del 15 agosto 1948, che la sede dell'Ordine fosse costituita nello Stato della Città del Vaticano, presso il complesso architettonico di S. Onofrio al Gianicolo che già godeva e gode tutt'ora del diritto di extra-territorialità²².

Papa Paolo VI abolì a sua volta le qualifiche di Sacro e Militare attribuendo all'Ordine il titolo di Equestre, riformò gli statuti nel 1977 con i quali confermò il

20 Francesco Silvestrini, *L'Italia alla fine del Medioevo. i caratteri nel quadro europeo*, Firenze, 2006, pag. 155.

21 Francesco Silvestrini, *L'Italia alla fine del Medioevo. i caratteri nel quadro europeo*, Firenze, 2006, pag. 156.

22 Allegato II, tavola 12 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929.

sostegno dei Cavalieri alle opere in Terra Santa e il non obbligo della professione dei voti monastici, come invece avviene tutt'ora per i Cavalieri di Malta (S.M.O.M.).

2. Le prerogative ed i privilegi nei secoli

Come si è avuto in parte modo di vedere, nei secoli l'Ordine è stato munito dalla Santa Sede di prerogative e privilegi non indifferenti, in relazione all'attenzione posta da ogni Pontefice alla valenza storico e funzionale dell'Ordine nei vari contesti storici e religiosi in cui si è venuto a trovare.

La concessione di tali prerogative e privilegi non fu esclusivo appannaggio però della Santa Sede perché anche i Re, soprattutto francesi e iberici, nel passato hanno riconosciuto i pregi dell'Ordine nell'apporto all'affermazione della cristianità nel mondo e soprattutto nei propri regni, dove hanno contribuito anche al consolidamento del proprio potere temporale²³, ma sicuramente l'intervento pontificio, nella consolidata tradizione delle concessioni di prerogative e privilegi, supera di gran lunga quella dei singoli regnanti.

Sin dalle origini le prerogative concesse hanno determinato alla fine l'essenza stessa della Cavalleria monastica e militante, in quanto, per esempio, concedere al Patriarca Latino di Gerusalemme il diritto di creare Cavalieri dell'Ordine significava permettere all'Ordine stesso di avere l'autorità di autodeterminarsi in una milizia religiosa a tutti gli effetti.

Allo stesso tempo è stata presente nell'anima dell'Ordine l'attesa di una costante autonomia che gli ha permesso di essere una grande famiglia allargata con prerogative che nei secoli sono quasi sempre state concesse nello spirito della più ampia liberalità di adesione delle varie "lingue" .

Basti ricordare che l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo chiese a Papa Alessandro VI e l'ottenne, la conferma dell'indipendenza dei Canonici regolari in Germania, mentre Leone X confermò, nello stesso periodo, e precisamente nel 1510 e nel 1513, nell'ambito delle relazioni internazionali con la Spagna, l'indipendenza dei

²³ Non a caso Alfonso I d'Aragona, detto il Battagliero, nel testamento, che aveva redatto nel 1131 durante l'assedio di Bayonne, dispose che i suoi beni e quindi il suo Regno, alla sua morte, andasse in parti uguali ai Giovannitti, ai Templari ed all'Ordine del Santo Sepolcro.

Purtroppo i nobili aragonesi si rifiutarono di adempiere alle volontà del Re e riconobbero dunque il legittimo suo successore Ramiro II, che al tempo si trovava ad essere, paradossalmente, Vescovo di Roda-Barbastro.

Priorati spagnoli dell'Ordine.

Stesse prerogative d'autonomia ebbe l'ultra secolare Priorato di Miechow in Polonia.

Privilegi e prerogative personali nel passato furono anche quelli di non essere, i Cavalieri dell'Ordine, soggetti all'Inquisizione o di non subire l'ispezione dei bagagli, oltre ad avere l'esenzione dei comuni diritti di dogana e dei tributi che i vari paesi imponevano a chi li attraversava.²⁴

Di tutt'altra natura furono i privilegi di carattere economico e patrimoniali concessi personalmente all'Ordine, quali per esempio l'esenzione dal pagamento di decime e tasse varie di cui furono parzialmente destinatari anche i membri dell'Ordine e sin dai primi anni di costituzione in Palestina.

Per ricordare l'entità degli stessi basta citare che Papa Innocenzo III consentì all'Ordine del S. Sepolcro, colla bolla *Sicut devotione* del 19 aprile 1204, di usufruire degli stessi privilegi²⁵ già concessi agli Ospitalieri e dei Templari.

Allo stesso modo il Pontefice Onorio III, nel confermare tutti i privilegi concessi dai suoi predecessori, acconsentì di concedere la sua protezione all'Ordine ed ai suoi membri, vietando che gli stessi potessero essere oggetto di scomunica e fossero oberati di decime e esazioni di tributi vari, mentre Papa Urbano IV, nel confermare l'esenzione da decime, taglie, sussidi e collette, escluse l'Ordine dalla giurisdizione dei Vescovi attribuendogli anche proprie cappelle, oratori e altare portatile, con facoltà di poter seppellire i Canonici propri in detti luoghi sacri.

Nel 1265 Papa Clemente IV addirittura elevò i membri dell'Ordine del S. Sepolcro a procuratori e nunzi per la riscossione delle elemosine in Terra Santa, quasi a precorrere i tempi in cui oggi gli stessi Cavalieri all'inverso, si occupano di raccogliere oboli in tutto il mondo per il mantenimento e l'accrescimento delle opere pie e caritatevoli in Palestina.

Nel recente passato, intorno al 1700, si rinvennero concessioni di privilegi all'Ordine, sempre di natura canonica, ma anche economica e sociale, come quelle che Papa Benedetto XIV concesse, con la bolla *In supremo militantis Ecclesiae*, del 7 gennaio 1746, con cui ampliò e rivitalizzò l'Ordine, attraverso una unificazione di

24 Maro de Wilson, *Sieur de la Colombiere, Le vray Theatre d'Honneur*, Paris 1648, pag. 588.

25 Altro non era che un breve con cui si rinnovavano i privilegi già concessi da Papa Alessandro III col breve *Iustis potentium* del 23 gennaio 1161.

quelle finalità religiose e pie, che la polvere del tempo aveva cancellato, quali, ad esempio, la precedenza sugli altri Ordini, ad eccezione di quella sull'Ordine del Toson d'oro²⁶, di poter legittimare i figli naturali, di cambiare cognome, di avere sia gli ecclesiastici che i Cavalieri dell'Ordine una potestà araldica piena, riconfermando poi anche le vecchie esenzioni di natura economica.

Ma il privilegio, principale e maggiore, ottenuto dall'Ordine è stato quello dell'attribuzione della dignità cavalleresca (con tutto il suo carico di tradizione e storia) al neofita che postula il suo ingresso e viene creato Cavaliere, mentre un altro privilegio, ormai considerato come residuale e per alcuni aspetti criticamente mai attribuito, è quello di considerare il neo Cavaliere Conte Palatino (o del Sacro Palazzo Lateranense) così come avviene per i Cavalieri pontifici dello Speron d'oro²⁷.

Per finire, nel passato, anche recente, i Cavalieri del Santo Sepolcro furono pure appellati Cavalieri Aurati, nel senso che erano aggregati alla Milizia Aurata di cui ne usufruivano le medesime prerogative²⁸.

E' ovvio che il privilegio che più rileva, alla fine, per un Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è solo quello di servire la Chiesa in un anelito continuo di ascesi cristiana.

3. La dignità equestre

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo tra le prerogative di ordine canonico, attribuite all'Ordine, vi è quella di onorare coloro che ne vanno a fare parte.

Questa facoltà, sia in senso oggettivo che soggettivo, va ad essere definita come dignità equestre.

26 Questo privilegio non è contenuto in questa bolla ma vi è però riconfermato come tutti gli altri precedenti. Esso invece è riportato per esteso in "*Privilegia equitum Jerosolymorum*" del 1553, a firma di Fr. Bonifacio Stefani da Ragusa, allora Custode di Terra Santa, 1270.

27 Questo privilegio, secondo il Bascapè, che è molto critico rispetto alla natura di tale privilegio, rimonta nei secoli tanto che si citano, ad opera di più fonti, i rinvenimenti di tale titolo nelle lapidi sepolcrali di Guarino de Berte +1470 e di Pietro de Steven +1568 in S. Martino e S. Pietro de Lilla, dove sono appellati Cavalieri gerosolimitani del Santo Sepolcro e Conti Palatini del Sacro Palazzo Lateranense, oltre da tutta una serie di bolle e di brevi nei quali ci si rivolge ai Cavalieri del Santo Sepolcro con il titolo di "comes".

28 E' in un documento di Bonifacio da Ragusa (Custode del Santo Sepolcro dal 1551 al 1558) e pubblicato a Roma coll'autorizzazione pontificia nel 1553, che per la prima volta si enumerano detti i privilegi dei Cavalieri del S. Sepolcro.

La prerogativa di creare Cavalieri, una volta (in altri Stati ancora adesso) primo grado della nobiltà stessa, come abbiamo avuto modo di vedere, risale ai primissimi tempi della costituzione dell'Ordine, facoltà addirittura ricondotta a Re Baldovino e poi riconfermata nei secoli da tutti i Pontefici che ne hanno attribuito la prerogativa a volte a stessi²⁹ e a volte, delegandone i poteri, ai Patriarchi³⁰ e Custodi del Santo Sepolcro, per poi finire ai nostri giorni ai Cardinali Gran Maestri dell'Ordine³¹.

Che tale facoltà di amministrare la dignità cavalleresca sia stata sostanzialmente confermata all'Ordine (al suo Gran Maestro che ne esercita la *fons honorum* per delega del Sommo Pontefice) nel passato, trova anche formalmente la sua conferma nel decreto pontificio con cui Papa Pio IX attribuisce la prerogativa di concedere la dignità equestre col seguente tenore: " *Allo stesso modo con le medesime Lettere trasferimmo al Patriarca privative anche il diritto di creare Cavalieri del S. Sepolcro, cosicché in seguito egli come legittimo Rettore e Amministratore dell'Ordine Equestre potesse per delegazione e in nome della Santa Sede conferire la dignità Equestre*".³²

Appare chiaro che tale facoltà discende direttamente da un potere statuale e religioso che nello Stato del Vaticano si identifica in un *unicum* giuridico non riscontrabile in altre realtà nazionali o sovranazionali e che questo può esse delegato rimanendo immutate le caratteristiche intrinseche dell'attribuzione cavalleresca e religiosa.

E' incontrovertibile che la Santa Sede, nella sua duplicità di vertice della Cristianità e di Stato sovrano, caratterizza ogni suo atto di una natura quasi trascendentale e certamente altamente morale e per cui la dignità che si viene a concedere, anche su un presupposto di sub-collazione, assume un carattere intrinsecamente e altamente etico - cavalleresco.

Il carattere cavalleresco dell'Ordine trae forza giuridicamente dunque dalla *fons honorum* dello Stato della Città del Vaticano e moralmente ed eticamente dalla Santa Sede Apostolica, come supremo vertice religioso della cristianità, dualità che annette forza e giustificazione alla dignità equestre diffusa ai Cavalieri dell'Ordine del Santo Sepolcro, anche per delegazione.

29 E' il caso di Papa Alessandro VI nel 1496 e Papa Pio X nel 1907.

30 Fu Papa Benedetto XIV nel 1746 a delegare al Patriarca Latino il Gran Magistero dell'Ordine.

31 Fu Papa Pio XII nel 1948 a delegare il Gran Magistero ad un Cardinale di SRC.

32 E' il decreto con cui il 24 gennaio 1868 il Sommo Pontefice accresce l'Ordine con nuovi gradi.

Proprio a causa di questa sua diretta promanazione giuridica e spirituale, l'Ordine, unitamente al Sovrano Ordine Militare di Malta (questo in parte per alcune identiche qualità di Ordine religioso, ma soprattutto per la sua speciale caratteristica di Ordine sovrano) risulta essere Ordine Cavalleresco riconosciuto e tutelato dalla Santa Sede.³³

4. L'Ordine oggi

A distanza di 910 anni dalla propria fondazione, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme sembra rivivere, oggi, una seconda giovinezza, sia sotto il profilo materiale che spirituale.

E' chiaro che non ha mantenuto quella potenza economica e militare delle origini e dell'ultimo periodo medievale, ma il prestigio e il radicamento nel vecchio e nuovo continente sono tali da non renderlo secondo ad alcuno.

Essendo Ordine di sub-collazione pontificia, la sede magistrale è posta all'interno del Palazzo della Rovere, cioè dentro le mura dello Stato della Città del Vaticano, mentre la sede amministrativa, che gode di extra-territorialità, si trova nel Convento di sant'Onofrio al Gianicolo, dove è sepolto il poeta Torquato Tasso che fece cenno nella sua opera, *La Gerusalemme Liberata*, ai Cavalieri del Santo Sepolcro³⁴.

Il Gran Magistero, per delega pontificia, è esercitato da un Cardinale di S.R.C. mentre quella di Gran Priore è affidata al Patriarca Latino di Gerusalemme.

Le altre eminenti cariche in seno all'Ordine vanno identificate nell'Assessore, carica assegnata ad un Arcivescovo e che consiste nel rappresentare l'Ordine e reggerlo, in collaborazione con gli organi statutari previsti, durante la vacanza o l'eventuale impedimento del Cardinale Gran Maestro³⁵, nel Luogotenente Generale che rappresenta il Cardinale Gran Maestro nelle manifestazioni riguardanti l'Ordine o quando è da lui delegato ed esplica ogni compito che, in casi particolari, il Cardinale Gran Maestro riterrà opportuno affidargli³⁶ ed infine il Governatore Generale, facente funzioni esecutive, organo vero e proprio di governo³⁷.

33 Nota della Segreteria di Stato di Sua Santità del 16 ottobre 2012 dal titolo: "Precisazione sugli Ordini Equestri".

34 Canto IX, 92° della *Gerusalemme Liberata*: "Son cinquanta guerrier, che in puro argento spiegano la trionfal Croce".

35 Art. 19 dello Statuto del 1996.

36 Art. 22 dello Statuto del 1996.

37 Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto esso sovrintende alle attività dei componenti del Gran Magistero, della Consulta e

A capo dell'Ordine vi è, dunque, quale Gran Maestro³⁸, dal 29 agosto 2011, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale di San Sebastiano al Palatino Edwin Frederick O'BRIEN, mentre ricopre la carica di Gran Priore ed è la seconda autorità ecclesiastica più importante dell'Ordine, Sua Beatitudine Mons. Fouad TWAL, Patriarca Latino di Gerusalemme; seguono l'Assessore, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Antonio FRANCO, Arcivescovo Titolare di Gallese, Nunzio Apostolico, il Luogotenente Generale S.E. Cav. Gr. Cr. Conte Prof. Giuseppe DALLA TORRE del Tempio di Sanguinetto ed il Governatore Generale S. E. Cavaliere di Collare Conte Prof. Agostino BORROMEO.

L'Ordine è presente in ben 34 paesi con ben 58 Luogotenenze, di cui 30 in Europa (7 solo in Italia), 15 nel Nord America, 6 in Sud America, 8 in Australia ed Estremo Oriente e una in Sud Africa, ognuna retta da un Luogotenente o da un Delegato Magistrale e curata per la parte spirituale da un Gran Priore.

A sua volta la Luogotenenza è divisa in Sezioni e sottosezioni, definite anche Delegazioni (vi sono nel mondo 4 Delegazioni Magistrali) a capo delle quali si trovano Presidi e Delegati coadiuvati, per la parte spirituale, dagli Arcivescovi o Vescovi della diocesi di competenza.

Oltre il Gran Magistero, in seno all'Ordine, esiste anche la Consulta³⁹ che si riunisce ogni cinque anni per avere e controllare il rendiconto dei propri programmi e delle attività svolte dal Gran Magistero e dalle Luogotenenze, esprimendo, altresì, parere sull'organizzazione e sull'attuazione delle attività dell'Ordine e delle Opere in Terra Santa.

Nel mondo ad oggi vi sono circa 22.000 tra Cavalieri e Dame, che vengono ammessi dopo avere effettuato almeno un anno di postulato durante il quale vengono

delle Commissioni, studia e riferisce al Cardinale Gran Maestro sulle necessità delle opere in Terra Santa, rappresenta l'Ordine in giudizio, segue la situazione e le necessità delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali, interviene anche direttamente nella disciplina e nel potenziamento delle predette dipendenti organizzazioni periferiche, attua e segue le disposizioni amministrative ed è responsabile degli affari di ordinaria amministrazione. Per le operazioni o spese eccedenti l'amministrazione ordinaria deve avere il consenso esplicito del Cardinale Gran Maestro, informa il Cardinale Gran Maestro sui problemi e le questioni dibattute e trattate nell'ambito dell'Ordine ed esplica tutti i compiti che potranno essergli affidati dal Cardinale Gran Maestro.

38 E' dal 1949, anno in cui l'Ordine ebbe nuovi statuti e il riconoscimento di soggetto giuridico internazionale, per volere di S.S. Pio XII, che il Gran Magistero è affidato ad un Cardinale di S.R.C. .

39 La Consulta è formata dal Gran Magistero, dai Luogotenenti, da un Rappresentante della Segreteria di Stato del Vaticano e da un Rappresentante della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali.

preparati spiritualmente e indottrinati sulle finalità dell'Ordine e sugli impegni che vanno ad assumere con la loro ammissione nell'Ordine, le cui finalità hanno il precipuo compito di operare in favore della Fede e delle Opere ed Istituzioni Cattoliche di Terra Santa, sostenendo la presenza cristiana in quella terra e che si possono così riassumere:

- rafforzare la pratica della vita cristiana in assoluta fedeltà al Sommo Pontefice e secondo gli insegnamenti della Chiesa, osservando come base i principi della carità dei quali l'Ordine è un mezzo fondamentale per gli aiuti alla Terra Santa;
- sostenere ed aiutare le opere e le istituzioni culturali, caritative, culturali e sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme;
- propugnare la conservazione e la propagazione della Fede in quelle terre, interessandovi i cattolici sparsi in tutto il mondo, uniti nella carità dal simbolo dell'Ordine, nonché di tutti i fratelli cristiani anche non cattolici;
- sostenere i diritti della Chiesa Cattolica in Terra Santa.

Infine esiste, oggi, all'interno dell'Ordine, una distinzione in tre classi⁴⁰, più di genere che altro, così suddivise:

Classe dei Cavalieri di Collare e delle Dame di Collare;

Classe dei Cavalieri, nei gradi di:

- **Cavaliere di Gran Croce**
- **Commendatore con Placca (Grand'Ufficiale)**
- **Commendatore**
- **Cavaliere**

Classe delle Dame, nei gradi di:

- **Dama di Gran Croce**
- **Dama di Commenda con Placca**
- **Dama di Commenda**
- **Dama**

40 Art. 5 dello Statuto approvato il 19 novembre 1967 e modificato nel 1996 da S.S. Papa Giovanni Paolo II.

nonchè sono concesse decorazioni al merito quali⁴¹:

- Croce al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
- Croce con Placca d'argento al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
- Croce con Placca d'oro al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

e distinzioni speciali quali la Palma del Gerusalemme(nei tre gradi oro, argento e bronzo) e la Conchiglia del Pellegrino, entrambe concesse, a seguito di pellegrinaggio o visita in Terra Santa, anche dal Patriarca di Gerusalemme⁴².

5. La personalità giuridica nel diritto canonico

Nei secoli, sotto il profilo giuridico, l'Ordine ha subito costantemente un adeguamento a quello che era ed è il diritto ecclesiastico attraverso attribuzioni fatte per Bolle, Decreti e Brevi della Santa Sede e soltanto in tempi recentissimi esso ha finalmente vistosi attribuire tecnicamente una configurazione canonica e giuridica di tutta specialità.

E' nell'art. 2 dello Statuto dell'Ordine, il quale recita : "*L'Ordine è persona giuridica di diritto canonico, come dalle Lettere Apostoliche di Sua Santità Pio XII del 14 settembre 1949 e di Sua Santità Giovanni XXIII dell'8 dicembre 1962, nonché persona giuridica vaticana, come dal Rescritto di Sua Santità Giovanni Paolo II del 1 febbraio 1996*" che si rinviene la sintesi della natura giuridica e canonica dello stesso.

Difatti, così come descritto nell'articolo predetto, occorre scindere i due aspetti, per capirne in definitiva la portata e gli ambiti applicativi e soprattutto capire cosa si vuol intendere per persona giuridica di diritto canonico.

Preliminarmente occorre dire che per diritto canonico s'intende quella parte del diritto formato dall'insieme delle norme giuridiche poste dalla Chiesa Cattolica a regolatore dell'attività dei fedeli in tutto il mondo nonché di quelle relazioni tra Chiese e società laica.

E' opportuno comunque precisare che esiste in diritto un distinguo sostanziale e formale tra il diritto canonico e quello ecclesiastico, cioè quel complesso di norme di

⁴¹ Art. 13 dello Statuto del 1996.

⁴² Art. 14 dello Statuto del 1996.

una parte dell'ordinamento giuridico di uno Stato che riguardano l'elemento religioso, i suoi rapporti con lo Stato e le altre confessioni religiose.

Detto questo, solo chiarendo cosa s'intende in diritto canonico per persona giuridica possiamo analizzare e comprendere dunque quale attribuzione di diritto personale e giuridico risulta destinatario l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Il diritto canonico prevede la regolamentazione delle persone giuridiche al Lib. I, Tit. VI, Cap. II ma è soltanto attraverso il combinato disposto dei canoni 113, 114, e 117, che si individua come persona giuridica quell'entità (composta da una pluralità di persone, almeno tre), soggetta nel diritto canonico di obblighi e di diritti che corrispondono alla propria natura, costituita o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insieme sia di persone che di cose, ordinato ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa e che trascende il fine dei singoli, cioè quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale che temporale.

Infine, questo insieme di persone e cose, che aspira ad ottenere la personalità giuridica, può validamente conseguirla solo se i suoi statuti vengono approvati dalla competente autorità.

L'Ordine dal 1949 sembra soddisfare tutti questi parametri canonici, considerato che Esso è soggetto di obblighi e di diritti che corrispondono alla propria natura strettamente religiosa e caritativa⁴³, quale quella di un Ordine Equestre di S.R.C. costituito nei secoli e riconfermato fino ai nostri giorni, come insieme sia di persone che di cose e ordinato a dei fini corrispondenti alla missione della Chiesa medesima, che trascendono quello dei singoli e cioè quelli attinenti ad opere di pietà⁴⁴, di apostolato⁴⁵ o di carità⁴⁶ sia spirituale sia temporale, diffusamente attuati in tutto il mondo ed in particolar modo in Terra Santa.

I suoi statuti sono stati approvati da Papa Pio XII nel 1949, da Papa Giovanni XXIII nel 1962 e da Papa Paolo VI nel 1977, nonché modificati nel 1996 da S.S. Papa Giovanni Paolo II.

Ma di più, l'Ordine riunisce anche quei requisiti per essere ritenuto, pacificamente,

⁴³ Art. 3 dello Statuto del 1996.

⁴⁴ Art. 2 c. 2° dello Statuto del 1996.

⁴⁵ Art. 2 commi 3° e 4° dello Statuto del 1996.

⁴⁶ Art. 2 c. 2° dello Statuto del 1996.

persona giuridica pubblica ai sensi del canone 116.

Difatti l'Ordine, a nome della Chiesa e secondo le disposizioni di diritto, adempie il proprio compito, affidatogli in vista del bene pubblico, tenendo a mente che ai sensi del medesimo canone le persone giuridiche pubbliche vengono dotate di tale personalità, sia per il diritto stesso e sia per speciale decreto dell'autorità competente, che la concede così espressamente.

Ciò è avvenuto, a parere di chi scrive, attraverso il Rescritto di Sua Santità Giovanni Paolo II del 1° febbraio 1996, riportato attraverso l'Atto di Approvazione n. 386.720 del 13.02.1996 della Segreteria di Stato – Sezione per gli Affari Generali.

Con questo atto di approvazione si è riconosciuta definitivamente all'Ordine quella caratura di persona giuridica vaticana, cioè soggetto pubblico vincolato da diritti e doveri alla S.R.C. per la realizzazione di fini coincidenti e statuariamente indicati.

Pertanto, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, così come giuridicamente nei secoli riconosciuto e rafforzato, ancora oggi è stato così costituito dalla Santa Sede ricevendo dal Santo Padre quella particolare missione che gli permette dunque ai sensi del Canone 312 § 1° del diritto canonico⁴⁷ di essere qualificato come una pubblica associazione internazionale di fedeli.

Ma non soltanto, poiché secondo il diritto canonico solo la Santa Sede è l'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche di fedeli, anche con carattere di universalità e di respiro internazionale, poiché i membri dell'Ordine sono radicati, peraltro da secoli, in vere e proprie entità aventi sedi all'estero ma dipendenti, ora, da un organismo centrale, a sua volta presente e incardinato, secondo l'ultimo statuto del 1996, nello Stato della Città del Vaticano, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è canonicamente un'associazione pubblica internazionale di fedeli con personalità giuridica rientrante nella sfera di diritto pubblico vaticano.

Non a caso la sede operativa del Gianicolo e quella ufficiale interna allo Stato della

47 Can. 312 – §1. *L'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche è: 1) la Santa Sede per le associazioni universali e internazionali; 2) la Conferenza Episcopale nell'ambito del proprio territorio per le associazioni nazionali, quelle cioè che sono destinate, mediante l'erezione stessa, ad esercitare la loro attività in tutta una nazione; 3) il Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio per le associazioni diocesane, non però l'Amministratore diocesano; tuttavia sono eccettuate le associazioni per le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per privilegio apostolico.*

Città del Vaticano, godono anche di extra - territorialità, fatto questo che giuridicamente proietta l'Ordine nella sfera del diritto internazionale pubblico, anche se non ai livelli dello SMOM, che ha tutt'altre prerogative di natura diplomatica e sovrana.

Come abbiamo visto alla fine l'aspetto che più interessa dell'Ordine è la sua individuazione come associazione pubblica internazionale di fedeli.

Oltre a quanto anzidetto, questo aspetto giuspubblicistico lo si può giuridicamente ricavare dal combinato disposto dei canoni di cui al Cap. II del Tit. V, Parte I del Libro II.

Il solo fatto che la Santa Sede nei secoli si è mostrata benigna nei confronti dell'Ordine, attribuendosene in alcuni periodi direttamente il Gran Magistero e adesso affidandone lo stesso ad un suo Cardinale, permette di far rientrare lo stesso all'interno del dispositivo di cui al can. 312 - §1-1. che indica la Santa Sede come autorità competente ad erigere associazioni pubbliche universali e internazionali, cui, nella sostanza e nella forma, l'Ordine risulta essere.

Che lo sia è pacificamente dimostrato dal fatto che *motu proprio* la Santa Sede ha deciso nei secoli autonomamente nel merito, senza richiedere permessi e autorizzazioni a chicchessia, per esempio quelle previste dal §2 del medesimo canone.

Anzi, nei privilegi concessi attraverso i secoli, la Santa Sede ha svincolato totalmente dalla giurisdizione territoriale sia l'Ordine che i Cavalieri e soltanto nel recente passato e precipuamente nella fase di cooptazione del neo Cavaliere, si ha riguardo alla figura della diocesi e del suo rettore.

E' ancora dal combinato disposto del canone 313 e 314 che si rileva, ancora meglio ed a posteriori, la natura pubblica internazionale dell'Ordine, nel senso che esso, in quanto tale (associazione pubblica internazionale di fedeli) è stata eretta ai sensi del diritto canonico come persona giuridica, con attribuzione di fini che essa si propone di conseguire in nome della Santa Romana Chiesa, fini meglio chiariti negli statuti rivisti e approvati, ai sensi del canone 314, dall'autorità ecclesiastica cui compete erigere l'associazione, nel nostro caso appunto la Santa Sede.

Che peraltro esista una direzione superiore dell'autorità che ha eretto l'Ordine, che supervisiona e del caso autorizza anche quelle iniziative spontanee, ma confacenti

all'indole ed alle finalità preposte ai sensi del can. 315, è del tutto evidente, tant'è che nel caso specifico, rispetto ad altri Ordini Pontifici (dall'Ordine Piano, all'Ordine di San Silvestro Papa) e Internazionali (il Sovrano Militare Ordine di Malta, forse l'unico Ordine Cavalleresco sovrano e dunque indipendente al mondo, in altro) l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è considerato Ordine semi-indipendente.

Particolarità che chiude la valutazione giuridica che si dà dell'Ordine, come associazione pubblica internazionale di fedeli, è quella di aver recitato nel proprio Statuto il contenuto del canone 316⁴⁸ prevedendo che nell'Ordine non può essere accolto colui che ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica e si è allontanato dalla stessa comunione ecclesiastica⁴⁹ ed a posteriori espulso, se incorre nella disposizione di cui al primo par. del canone 316.

6. Il rapporto con lo Stato Italiano e la legge 178/1951.

Per terminare questo modesto e non esaustivo studio sugli aspetti di natura giuridici e religiosi dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, si ritiene opportuno valutare come esso viene catalogato e considerato nella legislazione italiana.

La legge che regola sotto ogni profilo gli Ordini Cavallereschi, riconoscendone intrinsecamente anche la natura giuridica e sanzionandone gli illeciti e personali comportamenti e le fraudolente concessioni di pseudo ordini cavallereschi, che si richiamano a santità di ogni genere, ad opera di sedicenti principi, è la n. 178 del 3 marzo 1951.

Questa legge, che primariamente ha istituito l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, vieta ai cittadini italiani di usare nel territorio nazionale onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Ordini di Stati esteri o da Ordini “non

48 Can. 316 - §1°. *Non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata. §2. Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati, vengono a trovarsi nel caso di cui al §1, premessa un'ammonizione, siano dimessi dall'associazione, osservando gli statuti e salvo il diritto di ricorso all'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, §1.*

49 Art. 3 c. 1°. *I membri dell'Ordine non possono prendere parte ad attività di enti, organizzazioni ed associazioni, il cui carattere, scopi e programmi siano in contrasto con la dottrina e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica.., art. 5 c. 2°. I Cavalieri e le Dame sono scelti tra persone di fede Cattolica, di specchiata condotta morale.*

nazionali", se non autorizzati con decreto del Ministro degli Affari Esteri⁵⁰ nonché vieta ancora il conferimento di onorificenze da parte di enti, associazioni o privati e l'uso, in qualsiasi forma e modalità, di tali onorificenze⁵¹.

Quanto importa in questa legge, al fine di chiarire come l'ordinamento italiano si pone in maniera speciale verso l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, è il contenuto del comma 3° del precitato art. 7 che esplicitamente recita così: *"L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti"*, facendo riferimento, come disposizioni vigenti, al Regio Decreto del 10 luglio 1930, n. 974, **"Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici"**.

L'art. 3 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974, in merito all'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, recita quanto segue: *"Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'articolo precedente per gli Ordini equestri pontifici è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro conferite dal Patriarca di Gerusalemme"*⁵².

Da una letterale interpretazione della norma, a cui fa rimando la legislazione repubblicana del 1951, già nel 1934, quando l'Ordine era amministrato dal Patriarca di Gerusalemme, il legislatore italiano considerava Esso come una

50 Art. 7. *I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000.* (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.000.

51 Art. 8. *Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000. Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.*

52 Breve di Papa Pio XI del 6 gennaio 1928: *".....da ora in poi l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, sotto la benigna protezione della Sede Apostolica, dipenda esclusivamente dall'autorità del Patriarca Latino di Gerusalemme pro tempore Il quale pertanto, in qualità di Rettore e Amministratore perpetuo dell'Ordine Equestre del S. Sepolcro avrà il diritto pieno e proprio di regime e godrà nello stesso tempo della facoltà di creare in seguito nuovi Cavalieri"*.

sostanziale promanazione (visti i trascorsi secolari di origine e vicinanza) della *fons honorum* pontificia e come tale gli accordava quelle medesime prerogative e riconoscimenti formali previsti per gli Ordini Equestri Pontifici.

La legge 178 del 1951 in definitiva, non avvalendosi dei cambiamenti avvenuti nel frattempo, ha ritenuto permanenti i precedenti privilegi accordati o peraltro verso, ha ritenuto questi sostanziali cambiamenti assorbiti giuridicamente, anche nel momento stesso in cui nel 1949 il Pontefice volle riassumere di nuovo a se quella *fons honorum*, che legittimava e legittima tutt'ora la speciale dignità cavalleresca dell'Ordine, per poi delegarla ad un suo Cardinale, prima come Patrono e poi come Gran Maestro dell'Ordine⁵³.

Ad ogni modo l'atteggiamento del legislatore è di generale riconoscimento della valenza dell'Ordine come cavalleresco e di natura canonica, considerato che nel frattempo lo stesso Pontefice due anni prima gli aveva accordato personalità giuridica e nuovi statuti.

Dunque ancora oggi l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro per lo Stato Italiano riassume in se tutto il retro storico significato di Ordine Cavalleresco, incardinato canonicamente nell'ordinamento statuale e religioso della Santa Sede e pertanto degno di tutela e prerogative pari, se non superiori, agli altri Ordini Pontifici.

Il fatto che in ben due leggi dello Stato (sia regnicolo che repubblicano) il legislatore abbia esplicitamente ricondotto facoltà e privilegi all'Ordine, induce a ritenere che il suo riconoscimento, sotto il profilo giuspubblicista, risulta consolidato nel tempo e permane incontrovertibile nella sua stessa natura di Ordine Cavalleresco di estrazione pontificia.

Dunque, come per gli insigniti degli altri Ordini Cavallereschi Pontifici, anche per i Cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è prevista una domanda autorizzativa all'uso delle onorificenze nel territorio dello Stato Italiano da indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Cerimoniale

53 Breve di Papa Pio XII del 14 settembre 1949: "Pertanto, di motu proprio, per certa scienza e matura Nostra deliberazione, con la pienezza della Nostra Apostolica autorità, in forza delle presenti Lettere, approviamo e con la Nostra autorità confermiamo e muniamo del vigore della sanzione apostolica i nuovi Statuti dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, secondo il testo scritto in lingua italiana, che abbiamo ordinato si conservasse nell'Archivio della Nostra Segreteria di Stato, Sezione dei Brevi Apostolici, l'inizio del quale testo è: "Articolo I. L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro" e le ultime parole sono: "dipende direttamente dal Cardinale Gran Maestro".

di Stato, Ufficio Onorificenze, che rilascia apposito diploma.

Vi è da precisare che questa modalità di autorizzazione, la quale è del tutto automatica, contrariamente a quanto avviene per gli altri ordini "non nazionali" o di Stati esteri e per cui la predetta autorizzazione deve essere rivolta invece al Ministero degli Affari Esteri, il quale ha un'ampia facoltà discrezionale amministrativa a valutare la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ed autorizzare dunque l'uso delle relative onorificenze, discende dal combinato disposto dell'art. 41 del Concordato tra Santa Sede e Italia del 1929⁵⁴ e dall'art. 2 e 3 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974.

Mentre l'articolo 41 del Concordato impone allo Stato Italiano un'automatica trascrizione del breve di nomina, attraverso una semplice e mera domanda dell'interessato, per i soli Ordini Cavallereschi della Santa Sede e quindi sembrerebbe escludere la medesima concessione per l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, e l'art. 2 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974, meglio specifica quali sono i limiti e le modalità con cui lo Stato Italiano deve autorizzare i brevi di nomina degli Ordini pontifici, è solo con l'art. 3 del predetto regio decreto che si afferma che i medesimi trattamenti di privilegio sanciti per gli Ordini pontifici, in forza del precitato articolo del Concordato e dell'art. 2 precitato, sono estesi all'Ordine Equestre del Santo Sepolcro.

Dunque la Presidenza del Consiglio risulta avere spazi limitati di manovra nell'autorizzare l'uso delle onorificenze dell'Ordine, limiti che afferiscono esclusivamente alla verifica dell'autenticità dei documenti presentati dall'interessato.

Sono limiti che discendono da norme di diritto internazionale e concordatario a cui lo Stato italiano non si può sottrarre, così come ai sensi degli stessi presupposti giuridici deve riconoscere la personalità giuridica civile dell'Ordine in forza di altro articolo del Trattato e del Concordato del 1929, anche se tale riconoscimento la Santa Sede lo ha esperito in epoca successiva⁵⁵ e anche quando la sede principale

⁵⁴ Concordato tra la Santa Sede e l'Italia - Città del Vaticano 27 maggio 1929, art. 41. *L'Italia autorizza l'uso nel regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.*

⁵⁵ Concordato tra la Santa Sede e l'Italia - Città del Vaticano 27 maggio 1929, Art. 31. *"erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili"*

fosse stata nel territorio italiano⁵⁶, cosa non pertinente l'Ordine che ha ricevuto la personalità giuridica con istituzione della sede principale nella Stato e Città del Vaticano.

In buona sostanza, è grazie alle cogenti norme di natura concordataria e internazionale, ma anche per la tradizione e la storia ultra secolare, di cui è permeata anche quella italiana, che l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme gode in Italia di ampi spazi di privilegio all'interno dell'ambito religioso e cavalleresco, oltre naturalmente all'oggettivo prestigio riconosciuto sostanzialmente in tutti i settori della pubblica amministrazione.

Dr. Carmelo Cataldi

* Con la collaborazione del Cav. OESSG Dr. Renato Giuliano

⁵⁶ Concordato tra la Santa Sede e l'Italia – Città del Vaticano 27 maggio 1929, Art. 29 , 2 c. lett. b). *Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate"*